



Ministero dell'Istruzione, dell'Università e della Ricerca
Ufficio Scolastico Regionale per il Piemonte
Direzione Generale

“I BISOGNI EDUCATIVI SPECIALI (BES) E LA VALUTAZIONE”

13 maggio 2013

ITIS “PININFARINA”

Via Ponchielli, 16 MONCALIERI



Ministero dell'Istruzione, dell'Università e della Ricerca
Ufficio Scolastico Regionale per il Piemonte
Direzione Generale

Stefano Suraniti

Dirigente Ufficio VI – Diritto allo studio e comunicazione

Dirigente reggente Ufficio VII - Studi e programmazione. Sistemi informativi

stefano.suraniti@istruzione.it

www.istruzioneepiemonte.it

Giurisprudenza relativa agli studenti con Bisogni educativi speciali (BES)

Ufficio Scolastico Regionale per il Piemonte

RIFERIMENTI NORMATIVI

- La Direttiva Ministeriale del 27 dicembre 2012
- Circolare Ministeriale n. 8 del 6 marzo 2013
- Legge 170/2010
- Legge Regionale 28 del 2007 (EES)
- DM prot n. 5669 del 12 Luglio 2011– Linee Guida DSA
- Accordo Stato Regioni 25 luglio 2012
- Circolare dell'Ufficio Scolastico Regionale per il Piemonte n. 547 del 6 novembre 2012
- Nota USR prot n. 3709 del 19 aprile 2013

BES: BISOGNI EDUCATIVI SPECIALI

- Opportunità: Attenzione al successo formativo e all'inclusione di tutti gli studenti
- Rischio di categorizzazione

Comprende:

- 1) studenti disabili
- 2) studenti con dsa
- 3) studenti con ADHD (Sindrome da deficit di attenzione e iperattività) – *è stato programmato un seminario nel mese di giugno 2013*
- 4) studenti con svantaggio socio-economico, linguistico, culturale.

Il Piano Didattico Personalizzato

Elemento fondante di tale approccio è il **Piano Didattico Personalizzato**

Occorre elaborare un percorso individualizzato e personalizzato per alunni e studenti con bisogni educativi speciali, anche attraverso la redazione di un **Piano Didattico Personalizzato**, come strumento di lavoro in itinere per gli insegnanti ed abbia la funzione di documentare alle famiglie le strategie di intervento programmate.

Le scuole – con determinazioni assunte dai Consigli di classe, risultanti dall'esame della documentazione clinica presentata dalle famiglie e sulla base di considerazioni di carattere psicopedagogico e didattico – possono avvalersi per tutti gli alunni con bisogni educativi speciali degli strumenti compensativi e delle misure dispensative previste dalle disposizioni attuative della Legge 170/2010, dal DM 5669/2011 e dalle Linee guida.

La circolare MIUR n. 8 del 6 marzo 2013

La circolare MIUR n. 8 del 6 marzo 2013: Negli anni terminali di ciascun ciclo scolastico, in ragione degli adempimenti connessi agli esami di Stato, le certificazioni dovranno essere presentate entro il termine del 31 marzo, come previsto all'art.1 dell'Accordo sancito in Conferenza Stato-Regioni sulle certificazioni per i DSA (R.A. n. 140 del 25 luglio 2012).

O.M. esami di stato del 24 aprile 2013 – Art. 18 comma 4

Per altre situazioni di alunni con difficoltà di apprendimento di varia natura, formalmente individuati dal Consiglio di classe, devono essere fornite dal medesimo Organo utili e opportune indicazioni per consentire a tali alunni di sostenere adeguatamente l'esame di Stato.

Obbligo di adozione del Piano Didattico Personalizzato, in assenza di certificazione?

La circolare MIUR n. 8 del 6 marzo 2013: *Si evidenzia pertanto la necessità di superare e risolvere le difficoltà legate ai tempi di rilascio delle certificazioni (in molti casi superiori ai sei mesi) adottando comunque un piano didattico individualizzato e personalizzato nonché tutte le misure che le esigenze educative riscontrate richiedono.*

E' controverso, potrebbe essere risolutivo al fine di prevenire il contenzioso e la conflittualità scuola-famiglia; occorre valutarne l'effettiva utilità, poiché i docenti hanno la competenza e l'esperienza per potere individuare chi potenzialmente potrebbe avere un Bisogno educativo speciale (disturbo specifico dell'apprendimento o altra tipologia), ma ovviamente non sono dei clinici, possedendo rispetto a quest'ultimi un altro di tipo di professionalità

Dalla circolare: *Ove non sia presente certificazione clinica o diagnosi, il Consiglio di classe o il team dei docenti motiveranno opportunamente, verbalizzandole, le decisioni assunte sulla base di considerazioni pedagogiche e didattiche; ciò al fine di evitare contenzioso.*

Possibili soluzioni.

1) Per i disturbi specifici di apprendimento un gruppo interistituzionale USR Piemonte e Regione Piemonte ha elaborato una scheda di segnalazione alla famiglia da presentare all'ASL, al fine di facilitare il percorso di certificazione e contenere la tempistica entro i 6 mesi. Tale scheda permette di delineare le potenzialità e difficoltà dello studente ed è uno strumento previsto anche dall'Accordo Stato Regioni del 25 luglio 2012

L'obiettivo è garantire il successo formativo e l'inclusione di tutti gli studenti, tutelando la scuola nelle eventuali situazioni di conflittualità.

2) In presenza di elementi potenzialmente sintomatici la scuola può effettuare richiesta formale alla famiglia di contattare una struttura sanitaria.

Segue: Le possibili soluzioni

Per ciò che concerne i bisogni educativi speciali relativi all'Area dello svantaggio socioeconomico, linguistico e culturale la circolare MIUR n. 8 del 6 marzo 2013 fa riferimento per l'individuazione a elementi oggettivi come ad es. una segnalazione degli operatori dei servizi sociali.

Dalla circolare: Ove non sia presente certificazione clinica o diagnosi, il Consiglio di classe o il team dei docenti motiveranno opportunamente, verbalizzandole, le decisioni assunte sulla base di considerazioni pedagogiche e didattiche; ciò al fine di evitare contenzioso.

Le lingue straniere

In ogni caso, non si potrà accedere alla dispensa dalle prove scritte di lingua straniera se non in presenza di uno specifico disturbo clinicamente diagnosticato, secondo quanto previsto dall'art. 6 del DM n. 5669 del 12 luglio 2011 e dalle allegare Linee guida.

Ai sensi dell'articolo 5 del DPR n. 89/2009, le 2 ore di insegnamento della seconda lingua comunitaria nella scuola secondaria di primo grado possono essere utilizzate anche per potenziare l'insegnamento della lingua italiana per gli alunni stranieri non in possesso delle necessarie conoscenze e competenze nella medesima lingua italiana, nel rispetto dell'autonomia delle istituzioni scolastiche.

Dispensa o esonero

È importante che sia ben chiara la differenza tra **DISPENSA** (che può anche rivestire carattere temporaneo) ed **ESONERO**.

In caso di **DISPENSA**, in sede di **esami di Stato**, conclusivi del primo e del secondo ciclo di istruzione, modalità e contenuti delle prove orali – sostitutive delle prove scritte – saranno stabiliti dalle Commissioni, sulla base della documentazione fornita dai consigli di classe.

I candidati con DSA che superano l'esame di Stato conseguono il **titolo valido per l'iscrizione alla scuola secondaria di secondo grado, ovvero all'Università.**

Segue: dispensa o esonero

L'**ESONERO**, che sarà concesso solo in casi di particolare gravità del disturbo di apprendimento, anche in comorbilità con altri disturbi o patologie, prevede che gli alunni con DSA abbiano necessità di seguire un **Percorso Didattico Differenziato**.

In sede di **esami di Stato**, i candidati con DSA che hanno seguito un **percorso didattico differenziato** e sono stati valutati dal consiglio di classe con l'attribuzione di voti e di un credito scolastico relativi unicamente allo svolgimento di tale piano, possono sostenere **prove differenziate**, coerenti con il percorso svolto, **finalizzate solo al rilascio dell'attestazione di cui all'art.13 del D.P.R. n. 323/1998**.

GLI E PLI

La piena operatività della circolare sui BES sarà realizzata con la costituzione del Gruppo di Lavoro per l'inclusione e con l'adozione Piano Annuale per l'Inclusività.

Dunque rimane aperto il problema del rapporto tra la valutazione in itinere (che può essere nell'ottica della personalizzazione di tipo formativa o sommativa) è quella finale (scrutini o esami di stato).

Le Risorse?

Il Piano Annuale per l'Inclusività sarà quindi discusso e deliberato in Collegio dei Docenti e inviato ai competenti Uffici degli UUSSRR, nonché ai GLIP e al GLIR, per la richiesta di organico di sostegno, e alle altre istituzioni territoriali come proposta di assegnazione delle risorse di competenza, considerando anche gli Accordi di Programma in vigore o altre specifiche intese sull'integrazione scolastica sottoscritte con gli Enti Locali. A seguito di ciò, gli Uffici Scolastici Regionali assegnano alle singole scuole globalmente le risorse di sostegno secondo quanto stabilito dall' art 19 comma 11 della Legge n. 111/2011.

PROVA INVALSI 2012/2013

Si precisa che gli allievi afferenti alla “AREA DELLO SVANTAGGIO SOCIOECONOMICO, LINGUISTICO E CULTURALE” (in base alla definizione della circolare MIUR 8/2103) NON sono dispensati dallo svolgimento ordinario delle prove INVALSI. Tali allievi devono svolgere regolarmente le prove senza alcuna variazione né dei tempi, né delle modalità di svolgimento delle stesse.

Nella more di quanto stabilito dall’ultimo capoverso della pagina 3 della circolare MIUR n. 8 del 6 marzo 2013, per il presente anno scolastico gli allievi afferenti all’area dello svantaggio socio-economico, linguistico e culturale NON devono essere segnalati come BES o con altre forme di bisogni educativi speciali.

Ricognizione Giurisprudenza

La direttiva ministeriale è entrata in vigore meno di sei mesi fa, quindi le pronunce giurisprudenziali relative agli studenti con bisogni educativi speciali possono essere ricondotte alla casistica dei disturbi specifici di apprendimento.

L'art. 4 del D.M. n. 5669 del 12 luglio 2011

L'art. 4 del D.M. n. 5669 del 12 luglio 2011 – *Misure educative e didattiche* – richiama le Istituzioni scolastiche ad “(..) *attuare i necessari interventi pedagogico-didattici (..) attivando percorsi di didattica individualizzata e personalizzata (..). I percorsi didattici individualizzati e personalizzati articolano gli obiettivi, compresi comunque all'interno delle indicazioni curriculari nazionali (..) sulla base del livello e delle modalità di apprendimento dell'alunno (..), adottando proposte di insegnamento che tengano conto delle abilità possedute e potenzino anche le funzioni non coinvolte nel disturbo*”.

Al comma 4 si ricorda di assicurare l'impiego degli opportuni strumenti compensativi (curando l'acquisizione delle competenze per un efficiente utilizzo degli stessi) mentre al comma 5 dello stesso articolo si richiama la *ratio* delle misure dispensative, che si propongono di evitare situazioni di affaticamento e disagio in compiti direttamente coinvolti dal disturbo, senza peraltro ridurre il livello degli obiettivi di apprendimento.

LA RILEVANZA DEL DISTURBO SPECIFICO DELL'APPRENDIMENTO NEL GIUDIZIO FINALE

In base all'art. 4 risulta quindi presupposto indifferibile per la scuola elaborare e realizzare percorsi formativi personalizzati, che tengano conto delle esigenze e delle potenzialità di ciascun alunno, come più volte ribadito da alcune sentenze (**TAR Lombardia, sentenza n. 2251/08; TAR Lazio, sentenza n. 31203/10**): *“E' illegittimo per difetto di motivazione il giudizio negativo formulato dal consiglio di classe in ordine alla promozione alla classe successiva di un alunno, allorché, in presenza di un accertato disturbo specifico di apprendimento da cui lo stesso sia affetto (nel caso, dislessia), abbia omesso di fare menzione e di valutare il rilievo di tale situazione, ai fini del giudizio sui risultati raggiunti dall'alunno”*. (**TAR per il Lazio, sentenza 23 agosto 2010, n. 31203**).

SEGUE: LA RILEVANZA DEL DISTURBO SPECIFICO DELL'APPRENDIMENTO NEL GIUDIZIO FINALE

Nello stesso senso, TAR Lazio – Sezione terza bis (ordinanza n. 3616/2010) ha accolto l'istanza cautelare di ammissione con riserva all'esame di licenza media di alunno con D.S.A. *“(..) considerato che dall'esame del verbale di non ammissione versato in atti risulta che il Consiglio di classe ha dato atto di essere a conoscenza e di avere considerato le cartelle cliniche dello scolaro ma che da tale scarna e generica affermazione – peraltro contrastante con quanto affermato dal Dirigente Scolastico nella nota del 23 giugno 2010 – non è dato evincere quali motivate scelte didattiche siano state operate in costanza di tale peculiare situazione oggettiva, in presenza della quale l'ordinamento prevede la predisposizione di prove differenziate oltre che l'utilizzo di strumenti compensativi e misure dispensative”*.

Segue

Il TAR Friuli Venezia Giulia, **sentenza 12 ottobre 2011, n. 420**, ha accolto il ricorso, ritenendolo fondato perché:

“(..) la *valutazione finale non risulta aver adeguatamente ponderato l’effettiva pregnanza dei DSA di cui soffre l’alunno (..). E’ anche evidente che il Consiglio di classe non ha affrontato la valutazione dei rischi derivanti da una possibile totale disaffezione dell’alunno nei confronti della scuola, desumibili anche dal fatto che in due materie nelle quali durante l’anno scolastico precedente alla ripetenza aveva ottenuto la sufficienza, ha invece conseguito risultati insufficienti (storia ed educazione tecnologica).”*

Mancata adozione del Piano Didattico Personalizzato (PDP)

Sotto più ampio profilo, il **Tribunale di Giustizia Amministrativa sezione autonoma di Trento e Bolzano (sentenza n. 122/2011)** ha dichiarato illegittimo il provvedimento di non ammissione di uno studente con D.S.A. alla classe successiva in relazione a una serie di comportamenti omissivi della scuola di riferimento (mancata adozione del Piano Didattico Personalizzato (PDP), omessa definizione e attuazione degli strumenti dispensativi e compensativi, difetto di rapporti collaborativi con A.S.L. e famiglia). Nella motivazione si precisa che: *“Se in presenza di un alunno con disturbi specifici di apprendimento la scuola non rispetta le indicazioni studiate da esperti del settore e trasposta in leggi, regolamenti e circolari e note ministeriali, per sopperire a tali difficoltà con misure di sostegno individualizzate, che sicuramente implicano un maggior impegno per gli insegnanti, la valutazione finale del consiglio di classe è “inutiliter data”, perché non supportata da quel percorso pedagogico specifico che consente all’alunno in questione di far emergere le proprie competenze ed agli insegnanti di valutarlo con l’ausilio degli strumenti appropriati”*.

Mancata predisposizione strumenti compensativi e dispensativi

Il **TAR Lombardia** (sentenza n. 2251/08) ha accolto il ricorso di una studentessa che, non avendo superato l'esame di stato conclusivo di un corso di studi di istruzione secondaria superiore, accusava la Commissione di non aver tenuto conto della sua condizione di disortografica, disgrafica e discalculica e di non aver consentito l'utilizzo di strumenti compensativi (nello specifico l'utilizzo di un computer con correttore ortografico):

“La mancata predisposizione di questi presidi durante la frequenza del corso di studi da parte del liceo (omissis) ha portato anche la Commissione di esame ad una sottovalutazione delle difficoltà della ricorrente nell'affrontare le prove di esame cosicché nessuno strumento agevolativo è stato adottato per superare gli specifici handicap della stessa né sono stati adottati criteri particolari per la valutazione dell'esito delle prove. Deve pertanto essere annullato il provvedimento con cui si è dichiarato che la ricorrente non aveva superato l'esame di stato conclusivo del corso di istruzione secondaria superiore e la Commissione dovrà nuovamente far sostenere alla ricorrente le prove di esame tenendo conto di quanto prevedono le disposizioni ministeriali per le persone che presentano i disturbi di cui soffre la ricorrente stessa.”

Segue

Un'altra pronuncia recente riguarda l'ipotesi di rinnovazione della prova d'esame è del **TAR Liguria - Sez. II - Sent. 29/02/2012 n. 349**. In quel caso la ricorrente, affetta da disturbo specifico dell'apprendimento, aveva proposto ricorso giurisdizionale contro l'esito negativo dell'esame di maturità, lamentando la mancata considerazione della sua condizione di dislessia, sia in sede di predisposizione delle prove d'esame sia di valutazione degli elaborati. Con ordinanza il giudice accoglieva l'istanza cautelare proposta e disponeva l'immediata ripetizione dell'esame da parte di una diversa commissione esaminatrice. L'Amministrazione scolastica ottemperava al provvedimento cautelare mediante sostituzione del presidente e dei tre membri esterni della commissione d'esame, restando tuttavia invariati i tre commissari interni. Anche le nuove prove d'esame davano esito negativo.

Segue

L'interessata impugnava nuovamente lamentando che non erano state applicate le misure dispensative e compensative prescritte per i casi di dislessia e che la sua condizione non era stata debitamente valutata in sede di valutazione delle prove scritte. Il giudice quindi accoglieva il ricorso e disponeva nuovamente la rinnovazione della prova d'esame che, questa volta, si concludeva positivamente con l'attribuzione di 60/100.

Quindi l'interessata agiva nel giudizio oggetto della sentenza in esame per conseguire (ed ottenere) il risarcimento dei danni provocati dalla P.A. che, costringendola a ripetere per tre volte l'esame di Stato, aveva determinato un notevole ritardo nella conclusione del ciclo di studi della scuola secondaria e nell'iscrizione all'Università.

Mancata attuazione del Piano Didattico

Personalizzato

La Sentenza n° 1719/12 del TAR Toscana depositata il 23/10/2012 annulla il giudizio di non ammissione alla classe V di una scuola superiore per un alunno certificato con DSA.

Per l'alunno era stato predisposto ai sensi della L. n° 170/10 e del D.M. del 12/07/2011 un Progetto Didattico Personalizzato (PDP) che prevedeva in talune discipline delle misure compensative e dispensative. Dalla decisione risulta però che quanto previsto nel PDP non sia stato rispettato dal Consiglio di Classe, specie con riguardo all'applicazione delle prove equipollenti che in esso erano previste.

Inoltre il TAR ha riscontrato una carenza di motivazione circa l'aspetto fondamentale della mancata presa in considerazione del fatto che l'alunno fosse certificato con DSA, al punto da non evidenziare nel giudizio finale se i risultati negativi fossero stati conseguenza dello scarso impegno dell'alunno o del suo DSA del quale non è neppure stata fatta menzione.

Segue

Si riporta un passaggio della motivazione della sentenza che si conclude con l'ordine all'Amministrazione scolastica di rinnovare lo scrutinio finale tenendo conto delle censure della stessa:

"Si aggiunga il difetto di qualsiasi verifica circa le ragioni della scarsa efficacia dimostrata dagli strumenti metodologici e didattici previsti dal PDP, la cui stessa attuazione non appare peraltro essere stata puntuale, con particolare riguardo alla prevista somministrazione di prove equipollenti"

Segue: Mancata attuazione del Piano Didattico Personalizzato

Tar Liguria – Sentenza n. 1178 del 20 settembre 2012

La scuola aveva provveduto – appena ricevuta la certificazione – a predisporre – come impone l'articolo 10 del Decreto del Presidente della Repubblica (DPR) 122/09 sulla valutazione del profitto e la Legge 170/10 sui disturbi specifici di apprendimento – un apposito Piano Didattico Personalizzato, con l'indicazione delle misure compensative e dispensative da adottare nei confronti dell'alunno. A fine anno, però, il profitto dell'alunno stesso era stato valutato negativamente ed egli non era quindi stato ammesso alla frequenza della classe successiva.

A quel punto la famiglia ha impugnato tale valutazione, per violazione delle norme sopracitate, e nel corso della causa successiva – dopo avere acquisito la documentazione relativa allo svolgimento dell'anno scolastico e delle valutazioni – il TAR ligure ha rilevato che i singoli docenti non avevano per nulla rispettato il Piano Didattico Personalizzato, predisposto all'inizio dell'anno. Conseguentemente, il Tribunale ha annullato la bocciatura e ordinato al Consiglio di Classe di ripetere la valutazione, applicando le misure compensative e dispensative previste in precedenza.

Segue

La sentenza pone in evidenza l'importanza della formulazione e del rispetto del Piano Didattico Personalizzato (PDP) per gli alunni con DSA.

I PDP non devono essere formulati con superficialità, come se si trattasse di un mero adempimento burocratico, privo di qualunque valore didattico e giuridico. La formulazione del PDP dovrebbe sempre essere effettuata insieme alla famiglia e costituisce un vero e proprio **contratto formativo** in cui l'alunno e la sua famiglia assumono doveri e acquistano diritti nei confronti della scuola, che si obbliga a rispettarlo. Ciò non significa, per altro, che basti la certificazione o la formulazione del PDP perché l'alunno venga automaticamente promosso. Ogni studente, infatti, dovrà comunque dimostrare il profitto che riuscirà a realizzare, impegnandosi nell'attuazione del Piano e se quest'ultimo verrà rispettato dalla scuola, ma non dall'alunno, mancando questi di impegnarsi secondo le sue capacità, egli non sarà ammesso alla classe successiva, come è stato sancito, dalle sentenze del TAR che esamineremo.

Segue: Mancata attuazione del Piano Didattico Personalizzato

TAR Toscana – Sentenza n. 01533/2013 del 28/02/2013

Annullamento mancata ammissione classe successiva

La diagnosi definitiva del disturbo è stata formalizzata solo nel mese di febbraio 2012, e in termini tali (lieve dislessia e lieve disgrafia con disortografia) da far presumere che, all'osservazione degli insegnanti, la situazione di N. potesse incolpevolmente apparire come non patologica, mentre non è dimostrato che la scuola ne fosse stata messa al corrente dai genitori, pur informalmente, in precedenza.

Segue

Si osserva come il piano didattico personalizzato redatto nei primi giorni del mese di marzo 2012 prevedesse il ricorso a una cospicua serie di strumenti compensativi e dispensativi, nonché a criteri di verifica e valutazione implicanti, fra l'altro, l'opportuno adeguamento delle "griglie" valutative, e, infine, l' "accordo" con la famiglia circa le modalità di assegnazione dei compiti a casa, degli strumenti compensativi da usare a scuola e a casa, le dispense, le interrogazioni (modalità, contenuti, richieste più importanti). Che tali strumenti didattici abbiano trovato applicazione puntuale e sistematica non può, tuttavia, dirsi adeguatamente dimostrato dall'istituto resistente, ove si consideri che a seguito dell'approvazione del piano solo uno dei docenti – quello di spagnolo – ha attestato nel proprio registro di aver sottoposto l'alunno ad interrogazione programmata su argomenti preventivamente comunicati alla famiglia, mentre in altri casi le verifiche sono state precedute da comunicazioni incomplete, ovvero eccessivamente a ridosso delle date stabilite per la prova, con il risultato di vanificare la stessa ragion d'essere del "patto con la famiglia" sancito dal piano personalizzato: questo infatti, nel prevedere oltretutto il contenimento della mole dei compiti a casa, implicava il riconoscimento all'alunno della possibilità di programmare – con l'aiuto della famiglia – la distribuzione dello studio casalingo durante la settimana.

Segue

Altro aspetto critico, nel confronto con le previsioni del piano didattico dell'alunno, è poi quello che attiene alle modalità di svolgimento delle verifiche di italiano. Se, per un verso, non risulta che sia stata offerta all'alunno la possibilità di compensare con prove orali le ripetute insufficienze conseguite nelle prove scritte, le stesse modalità di correzione, nonostante i giudizi espressi dal docente tengano conto dei soli contenuti delle prove, non appaiono rispondenti alla concomitante prescrizione di non correggere tutti gli errori formali; prescrizione da collocarsi nell'ottica di non rischiare la demotivazione dell'alunno in presenza di un elevato numero di errori e, nella specie, da tenere presente a maggior ragione per il fatto che le stesse metodologie alla base del piano prevedevano l'incentivazione della videoscrittura per la produzione testuale, ausilio che al figlio dei ricorrenti non risulta essere stato reso disponibile (l'utilizzo di videoscrittura con correttore automatico risponde, del resto, ad uno dei rimedi compensativi specificamente individuati dal paragrafo 4.3.2. delle linee-guida ministeriali per gli alunni affetti da disturbo di scrittura, al dichiarato scopo di ottenere all'origine testi più corretti). Ai vizi che affliggono alcuni profili dell'attività didattica e valutativa riconducibile ai singoli docenti, perché non adeguatamente calibrata sulle prescrizioni del piano educativo personalizzato, si aggiunge poi l'assenza di qualsivoglia controllo intermedio (monitoraggio) in ordine all'efficacia del piano stesso.

Segue

Le riscontrate carenze motivazionali sono tanto più gravi, in quanto la delibera di non ammissione si fonda sul rilievo di un insieme di difficoltà dell'alunno – difficoltà nella produzione scritta e in quella orale, difficoltà di astrazione, di concentrazione, mancato rispetto delle consegne in classe, assenza di autonomia e consapevolezza della propria condizione – che, a ben vedere, coincidono proprio con i sintomi del disturbo diagnosticato a carico dello stesso, mentre non vi è alcuna considerazione circa la padronanza o meno dei contenuti disciplinari, in aperta violazione dell'art. 6 del D.M. 12 luglio 2011 sopra estensivamente citato; e, come già osservato in fase cautelare, tali carenze non sono suscettibili di venire colmate attraverso la nota dell'istituto in data 12 luglio 2012, trattandosi di attività eminentemente discrezionale che non ammette integrazioni postume della motivazione.

In forza di tutto quanto precede, il ricorso deve essere accolto ai fini dell'annullamento degli atti e provvedimenti impugnati, nonché della definitiva conferma dell'ammissione alla classe II della scuola secondaria di primo grado, provvisoriamente disposta in via cautelare.

L'importanza del verbale del Consiglio di classe

Accanto ad esempi di mancato adeguamento alla normativa vigente da parte delle istituzioni scolastiche, si annoverano tuttavia anche casi in cui la scuola ha tenuto debitamente conto delle caratteristiche di funzionamento degli studenti con DSA ed ha formulato le proprie valutazioni anche alla luce di tale elemento. Così **TAR Lombardia - Milano Sez. III - Sent. 04/10/2012 n. 2462** statuisce che *“E' legittimo il giudizio di non ammissione alla classe successiva di un'alunna affetta da DSA laddove risulti dal verbale del Consiglio di classe costituente atto pubblico e come tale non contestabile se non mediante la proposizione di querela di falso, che all'alunna sono stati concessi strumenti compensativi e misure dispensative (nella specie: uso di mappe concettuali e di schemi; interrogazioni programmate, maggior tempo per le verifiche; utilizzo della calcolatrice non programmabile; dispensa dalla lettura a voce alta; dispensa dalla scrittura veloce sotto dettatura; non valutazione dell'ortografia)”*.

Diritto al successo formativo e non diritto alla promozione

Il TAR Friuli Venezia Giulia - Sez. I - Sent. 12/01/2012 n. 9 afferma che *“Ove sia dimostrato che la scuola ha posto in essere gli adempimenti ritenuti necessari per far fronte alle necessità scolastiche di un alunno affetto da DSA, è legittimo il giudizio di non ammissione alla classe successiva che abbia riportato una grave insufficienza a seguito della verifica di recupero del debito formativo nella materia caratterizzante l’indirizzo di studio; infatti la legge 170/2010 è finalizzata a garantire il successo formativo e non a garantire sempre e comunque la promozione alla classe successiva”*.

Segue

La doverosa e giusta attenzione che va rivolta agli studenti con disturbi specifici di apprendimento non deve infatti “sconfinare” in comportamenti lesivi dell’autonomia delle istituzioni scolastiche che hanno tenuto invece una condotta coerente con la normativa in vigore. Per completezza espositiva, si citano pertanto due recenti pronunce (**TAR Puglia, sentenza 2027/2011** e **TAR Umbria, sentenza 329/2011**) inerenti rispettivamente un’alunna affetta da altre patologie (diverse dai disturbi specifici di apprendimento) ed un alunno con DSA per il quale era stato utilizzato un “modello” di intervento che tenesse conto delle effettive risorse a disposizione della scuola.

Segue

Nel primo caso, il TAR Puglia evidenzia che “E’ immune da vizi il provvedimento di non ammissione alla classe terza di un’alunna di scuola media, (..) in quanto la circostanza, adottata dalla ricorrente, secondo cui lo scarso rendimento deriverebbe da disturbi specifici di apprendimento (DSA) dell’allieva, invero non trova riscontro nella certificazione medica, che diagnostica altre patologie. Ne consegue che la valutazione insufficiente (..) non può essere messa in relazione alla mancata adozione da parte della scuola degli strumenti didattici, compensativi e dispensativi previsti dalla legge in presenza di un disturbo specifico di apprendimento (che nel caso di specie non sussiste), ma piuttosto può essere attribuita al lungo percorso terapeutico intrapreso dalla minore”.

Nel secondo caso il Tar Umbria chiarisce che “(..) L’utilizzazione di una sorta di “modello” di intervento dedicato agli alunni affetti da DSA non comporta di per sé la non attuazione della L. n. 170/2010, ...”.

Esempio di buona pratica della scuola

SENTENZA N.329 DEL 13/10/11 - Tar dell'Umbria. Il TAR ha rigettato il ricorso contro la non ammissione agli esami di un alunno certificato con DSA.

La dialettica processuale ha evidenziato come l'Amministrazione scolastica abbia potuto dimostrare di aver applicato tutte le norme relative alle misure compensative e dispensative. Pertanto, respingendo tutte le censure sulla violazione della normativa di tutela degli alunni con DSA, il TAR ha confermato il provvedimento di non ammissione agli esami, addebitando esclusivamente allo scarso impegno dell'alunno la sua non ammissione. Si tratta di una sentenza che riesce a ridare serenità alla scuola ed il giusto peso all'effettiva tutela dei diritti degli alunni con DSA nei soli casi in cui tali diritti siano correttamente esercitati e non abusati per coprire scarso impegno apprenditivo.

Segue

L'Amministrazione scolastica **allegando i verbali dei consigli di classe, ha dimostrato che:**

- sono state attuate prove differenziate per **tutte** le discipline;
- nella valutazione si sono applicate tutte le misure previste dal **PDP**;
- le difficoltà di apprendimento e le carenze erano state segnalate e verbalizzate nel corso dei Consigli di Classe, durante la consegna dei pagellini e attraverso lettera **protocollata** ai genitori nonché ripetuti colloqui verbali **regolarmente registrati.**

Segue

Nel medesimo orientamento delle succitate sentenze, che hanno evidenziato la corretta applicazione della normativa vigente nell'ottica della garanzia del diritto allo studio, si colloca la recente pronuncia del **TAR Umbria n. 401 del 2 ottobre 2012.**

Nel tentativo di sintetizzare tale sentenza, si riportano i passaggi fondamentali. *“La comunicazione di non ammissione alla classe successiva del 14/06/2012 ha evidenziato un avvio dell'anno scolastico faticoso per mancanza di prerequisiti di base e un progressivo andamento dell'anno scolastico che non ha consentito di riscontrare miglioramenti consistenti per l'incapacità di superare gli ostacoli via via emergenti, data la carente strumentazione di base e un risultato delle votazioni della seconda parte dell'anno in cui sono presenti insufficienze anche in misura grave in numerose discipline non recuperate nonostante una volta acquisita la documentazione e certificazione attestante la condizione di DSA il consiglio di classe si sia adoperato per la personalizzazione degli interventi programmati nel consiglio di classe del 16 aprile 2012, in cui ogni docente indicava le strategie e i sistemi compensativi necessari.*

Segue

Al verbale sono allegati le strategie metodologiche e didattiche, le misure dispensative, gli strumenti compensativi, i metodi di valutazione individuati dai docenti per ciascuna disciplina. Relativamente alla programmazione disciplinare, i docenti concordano nello stabilire gli stessi obiettivi definiti per l'intera classe, applicando altresì la dispensa dalle prove scritte di lingua straniera. Negli allegati da 13 a 21 del deposito 01/09/2012 dell'Avvocatura dello Stato è contenuto il piano didattico personalizzato relativo all'alunno con l'indicazione delle singole materie, compilato da ciascuno degli insegnanti. Nei successivi allegati sono inoltre riportate le singole prove scritte sostenute dall'alunno in esito al piano medesimo.

Dall'esame della documentazione emerge la sufficienza e l'adeguatezza, sul piano motivazionale, delle misure compensative e degli strumenti dispensativi contenuti nel piano didattico personalizzato redatto dai singoli docenti. La precisa descrizione nel giudizio del 16 giugno 2012 degli interventi posti in essere materia per materia, vale a disattendere ogni considerazione secondo cui il consiglio di classe non avrebbe tenuto conto dei disturbi di apprendimento.

Le misure adottate nei confronti dell'alunno sono state nel loro complesso adeguate e conformi ai precetti della legge n. 170/2010, diretti ad attribuire agli studenti con diagnosi di DSA «il diritto a fruire di appositi provvedimenti dispensativi e compensativi di flessibilità didattica».

Collaborazione scuola-famiglia

Inoltre, un accenno alla **collaborazione con la famiglia**, la quale “(..) è chiamata a formalizzare con la scuola un patto educativo/formativo che preveda l’autorizzazione a tutti i docenti del Consiglio di classe – nel rispetto della privacy e della riservatezza del caso – ad applicare ogni strumento compensativo e le strategie dispensative ritenute idonee, previste dalla normativa vigente, tenuto conto delle risorse disponibili” (Linee Guida Cap. 6.5)

Nella documentazione degli atti risulta spesso una effettiva difficoltà relazionale tra la scuola e la famiglia del minore con DSA, come sottolineato dalla **sentenza 12 ottobre 2011, n. 420, del TAR Friuli Venezia Giulia**, ove si sottolinea che “(..) appare evidente che la maggior parte dei richiami annotati – e che si sono poi risolti negli indicatori negativi che hanno penalizzato la valutazione finale – risentono pesantemente di una mancata partecipazione da parte della famiglia all’organizzazione degli adempimenti scolastici”.

Segue

TAR Campania – Sentenza n. **01533/2013** del **19 marzo 2013**:

E' quindi evidente che ove la Scuola sospetti un disturbo specifico dell'apprendimento a carico di un discente deve senz'altro attivarsi al fine di suscitare la relativa diagnosi. Secondo i giudici del TAR Campania l'Istituzione scolastica statale deve garantire, essa per prima, il diritto all'istruzione ai discenti in qualunque situazione di apprendimento essi si trovino.

Risarcimento del danno

Appare infine utile ricordare che il mancato rispetto della normativa in tema di D.S.A., quale espressione in senso più ampio della lesione del diritto all'istruzione, può costituire fondamento anche per la richiesta di domande di risarcimento del danno. Così la giurisprudenza più sensibile in materia (**T.A.R. Lombardia, 30/01/2011**) ha accolto tale aspettativa, riconoscendo, oltre al danno patrimoniale, anche il danno non patrimoniale allo studente dislessico, ingiustamente respinto all'esame finale, rilevando che *“la valutazione negativa formulata nei confronti di un ragazzo molto giovane per il mancato superamento dell'anno scolastico determina, secondo comune esperienza, uno stato d'animo di angoscia e frustrazione perché a risultarne colpita è l'immagine che l'individuo ha di sé. Il detrimento del sentimento di autostima si ripercuote sulla personalità e può anche acuirsi con il tempo. Del resto, l'inferenza di tale rischio è confermato anche nelle citate disposizioni di legge nelle quali si afferma che le difficoltà di apprendimento derivanti dalla dislessia possono comportare gravi ricadute a livello personale quali l'abbassamento dell'autostima, depressione e comportamenti oppositivi che possono a loro volta comportare un abbandono scolastico o una scelta di basso profilo rispetto alle potenzialità”*. Si è avuto, in particolare, espresso riguardo *“alla fragilità della struttura psichica di un soggetto molto giovane che accentua ogni trauma emotivo”* e si è considerato *“il tipo di lesione la cui consistenza va apprezzata non solo al momento del fatto ma anche per il fatto di essere destinata a ripercuotersi, per il futuro, lungo tutta la vita scolastica del danneggiato”*.

Segue

Il medesimo orientamento forma oggetto della già citata pronuncia del **TAR Liguria - Sez. II - Sent. 29/02/2012 n. 349** che parimenti riconosce che *“La non promozione, specie se percepita e vissuta come conseguenza di un agire illegittimo ed ingiustificato, costituisce un evento che incide profondamente nella sfera morale dell’interessato, provocando un notevole stato di sofferenza interiore che va risarcito per se stesso, a prescindere dalla questione del danno esistenziale, e sulla base di un criterio probatorio che tenga conto sia del carattere intimo del pregiudizio sia del fatto che la sussistenza dello stesso può normalmente essere presunta in relazione a determinate tipologie di illecito. Pertanto il "danno morale soggettivo", da identificarsi nel turbamento emotivo che il rallentamento del corso di studi ha provocato all’interessata, deve necessariamente liquidarsi in via equitativa ex art. 1226 c.c.”*. Nel caso di specie, quindi, l’organo giudicante riteneva congruo riconoscere un risarcimento pari a € 2.000 di cui 1.000 per il danno da perdita di chance e 1.000 per il danno morale.